

Marco Fratini

Codice **Amministrativo**

Sostanziale e processuale

TOMO II



I edizione **2025**

recchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi

alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

98-vicies septies. Obblighi di trasmissione (ex art. 114 eec; art. 81 cod 2003). 1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

98-duodetricies. Fornitura di prestazioni supplementari (ex art. 115 eec; art. 79 cod. 2003). 1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.

2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.

3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

98-undetricies. Identificazione degli utenti. 1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinché sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento

di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno¹.

1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia².

1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni³.

2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose", installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet³.

¹ Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 38, del D.Lgs. 24-3-2024, n. 48 e poi modificato dall'art. 32, D.L. 11-4-2025, n. 48 che aggiunge un periodo dopo il quarto.

² Comma aggiunto dall'art. 32, D.L. 11-4-2025, n. 48.

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI¹

¹ Titolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

98-tricies. *Notifica e monitoraggio (ex art. 121 eec art. 52 Codice 2003).* 1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.

2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea¹.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

PARTE IV RETI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 8-11-2021, n. 207.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. 1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatta salva le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercitare una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze¹.

5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico².

¹ Comma così modificato dall'art. 80, D.Lgs. 28-5-2012, n. 70.

² Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 24-3-2024, n. 48.

100. Impianti di amministrazioni dello Stato. 1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.

2022

L. 17 giugno 2022, n. 71	2072	1-6, 15-20, 40
L. 21 giugno 2022, n. 78	1065	
D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 123	1569	1-7, 10-12
L. 5 agosto 2022, n. 118	821	3, 4
<i>id.</i>	1271	1-11; 26, 27
D.L. 5 dicembre 2022, n. 187	458	2
D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201	1249	

2023

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	718	
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36	585	23, 220, 222
<i>id.</i>	1068	
D.L. 22 aprile 2023, n. 44	732	3-ter
D.L. 22 giugno 2023, n. 75	2310	34
L. 14 luglio 2023, n. 93	531	1, 2, 5 e 6
D.Lgs. 26 luglio 2023, n. 106	809	
D.L. 15 settembre 2023, n. 123	1575	13-14
D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222	1238	

2024

D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62	1473	
D.L. 7 giugno 2024, n. 73	1485	1
Reg. UE 13 giugno 2024, n. 1689	1039	1-6, 10, 14, 21, 22, 70
L. 26 giugno 2024, n. 86	263	
D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103	773	
L. 16 dicembre 2024, n. 193	824	1-11

2025

L. 21 febbraio 2025, n. 15, conv. D.L. 27 dicembre 2024, n. 202		Modifica art. 8quater, D.Lgs. 502/1992, art. 4, D.Lgs. 286/1998, art. 3, D.P.R. 445/2000, art. 14, D.L. 78/2010, art. 7, D.Lgs. 39/2013, art. 2, L. 56/2019, art. 21, D.L. 76/2020, artt. 13bis, 25, 48, D.Lgs. 36/2021, art. 20, L. 71/2022, art. 26, D.Lgs. 118/2022, artt. 9, 12, 33, 35, 38, 40, D.Lgs. 62/2024
L. 21 febbraio 2025, n. 16, conv. D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 D.L. 14 marzo 2025, n. 25		Modifica art. 63, D.Lgs. 36/2023 Modifica art. 67, D.Lgs. 300/1999, art. 48, D.Lgs. 267/2000, artt. 28, 30, 35, 35ter, 38, D.Lgs. 165/2001, artt. 8, 178quater, D.Lgs. 152/2006, art. 3ter, D.L. 44/2023
L. 18 marzo 2025, n. 40	2024	Aggiunge art. 3bis L. 91/1992
D.L. 28 marzo 2025, n. 36		Modifica art. 14, D.Lgs. 286/1998
D.L. 28 marzo 2025, n. 37		Modifica art. 136, D.Lgs. 36/2023
L. 4 aprile 2025, n. 42		Modifica art. 10bis, L. 91/1992, art. 14, D.Lgs. 286/1998, artt. 30, 90unde- tricies, D.Lgs. 259/2003, art. 17, L. 124/2007, artt. 3, 10, 54, 85, D.Lgs. 159/2011, art. 10, D.L. 14/2017
D.L. 11 aprile 2025, n. 48		

B

Beni culturali e paesaggio

- codice dei beni culturali e del paesaggio, 1703
- conferenza di servizi, 1743
- regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, 1743
- semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, 1743

Beni pubblici, usi civici e domini collettivi

- agenzia del demanio, 789
- amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, 781
- attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, 801
- disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici, 805
- domini collettivi, 807
- impianti elettrici, 786
- interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici, 800
- mappatura e trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, 809
- patrimonio dello Stato S.p.A., 798
- privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, 789
- regioni a statuto ordinario, 788
- regole del codice civile, 786
- ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, 799
- semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, 806
- società a partecipazione pubblica, 807
- strade ferrate, 788
- usi civici, 781
- valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari, 798

C

Cittadinanza, 1261**Class action e altre ipotesi di giurisdizione esclusiva**

- nel codice dell'amministrazione digitale, 2177
- nel codice della proprietà industriale, 2176
- nel codice delle comunicazioni elettroniche, 2176
- nel decreto recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, 2176
- nel testo unico ambientale, 2177
- nel testo unico del pubblico impiego, 2176
- nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, 2176
- nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, 2176
- nella legge recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, 2176
- nella legge sul procedimento amministrativo, 2175
- nella legge sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle

- comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, 2176
- nella legge sulla tutela della concorrenza e del mercato, 2175
- ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, 2174

Codice dei beni culturali e del paesaggio

- disposizioni generali, 1703
- fruizione e valorizzazione, 1723 ss.
- sanzioni, 1737 ss.
- tutela dei beni culturali, 1704 ss.
- tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 1729 ss.

Codice del processo amministrativo

- appello, 2135
- azioni e domande, 2122 ss.
- competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, 2147
- contenzioso sulle operazioni elettorali, 2143
- correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice, 2132
- disposizioni generali sul processo amministrativo di primo grado, 2124 ss.
- disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informativi, 2148
- estinzione e improcedibilità, 2132
- fascicoli di parte e d'ufficio, 2151
- giudizio di ottemperanza, 2136
- impugnazioni in generale, 2133 ss.
- incidenti nel processo, 2131
- materie di giurisdizione esclusiva, 2145
- materie di giurisdizione estesa al merito, 2147
- mezzi di prova e attività istruttoria, 2129 ss.
- opposizione di terzo, 2135
- ordine di fissazione dei ricorsi – udienze
- principi e organi della giurisdizione amministrativa, 2118 ss.
- procedimento cautelare, 2127
- procedimento di ingiunzione, 2138
- processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali, 2152
- pronunce giurisdizionali, 2123 ss.
- registri – orario di segreteria, 2149
- revocazione, 2135
- ricorso per cassazione, 2136
- riti abbreviati relativi a speciali controversie, 2138
- rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, 2137
- riunione, discussione e decisione dei ricorsi, 2130 ss.
- sentenza, 2133
- spese di giustizia, 2153
- tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione, 2137
- udienze, 2132

Comunicazioni

- autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, 1283
- codice delle comunicazioni elettroniche, 1283
- testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, 1360

Concessioni demaniali

- concessioni demaniali marittime, 811, 814
- determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, 819
- disposizioni in materia di concessioni autostradali, 821